

Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Il giorno 26 del mese di gennaio dell'anno 2001
La corte d'appello di Roma
Sezione 3[^] Penale

Così composta

Dott. Afro MAISTO

Presidente

Dott. Laura CERINI

Consigliere

Dott. Massimo Gustavo MARIANI

Consigliere

Ha pronunciato in pubblica udienza la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale di 2° grado nei confronti di:

R.F.

LIBERO CONTUMACE

[...]

Difeso da Avv. Franco GIAMPIETRO, Roma, Via Franco Sacchetti n. 114 – presente

APPELLANTE

Avverso la sentenza del Tribunale Monocratico di Roma del 23/01/2009 che così statuiva:
Visti gli Artt. 533 e 535 c.p.p.; dichiara R.F. colpevole del reato ascrittogli e lo condanna
alla pena di mesi tre dei arresto, oltre al pagamento delle spese processuali. Trasmissione
copia atti autorità amministrativa per quanto di competenza.

IMPUTATO

Del reato p.e.p dall'art. 256, comma 4. D.Lgs n. 152/06 perché quale legale
rappresentante della [...] e gestore della discarica di rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi, regolarmente autorizzata, ubicata in Roma loc. Malagrotta, non rispettava la
prescrizione dell'Ordinanza nr. 6 del xx.05.2003 della Regione Lazio che disponeva che
l'estrazione del percolato fosse effettuata con continuità e lo smaltimento del medesimo a
norma di legge.

Nella fattispecie, come accertato dalla p.g. operante durante il sopralluogo del 20.07.2006,
omettendo di porre in essere quanto disposto nel provvedimento regionale di cui sopra,
provocava, nel lato sud del lotto "D" della discarica, la fuoriuscita del percolato che,
scorrendo lungo il fianco del lotto senza essere captato, confluiva in una zona ribassata,
posizionata sulla sponda esterna del lotto stesso.

Accertato in Roma il 20.07.2006

Conclusioni del Procuratore Generale: non doversi procedere perché il reato è estinto per
intervenuta prescrizione

Conclusioni della difesa: si associa alla richiesta del P.G.

Attenuanti generiche.

All'udienza dell'8 novembre 2010 la Corte ha pronunciato ordinanza, da intendersi qui
trascritta, con la quale, ai sensi dell'art. 604 comma VII c.p.p., ritenuta l'erroneità della
decisione di rigetto della domanda di oblazione, ha sospeso il dibattimento fissando il
termine di dieci giorni per il pagamento della somma di 13.000 €, pari alla metà del
massimo dell'ammenda ex art. 256 D.Lvo 152/06 co. 1 lett. a); all'odierna udienza, il
difensore dell'imputato ha provato di aver effettuato il pagamento dovuto il 17/11/2010,
esibendo l'originale del versamento e producendo copia dello stesso.

Le parti hanno quindi concluso chiedendo l'estinzione del reato per oblazione; e in tal
senso va riformata l'impugnata sentenza, essendo avvenuto il pagamento nel termine, ai
sensi degli artt. 604 co. 7 e 162-bis c.p.

P.Q.M

Visto l'art. 605 c.p.p

In riforma della sentenza del Tribunale di Roma in data 23 gennaio 2009, appellata da R.F. dichiara non doversi procedere perché il reato a lui ascritto è estinto per oblazione
Roma, 26-01-2011